



**Ordinanza Ministeriale del 03/03/2021**

**Esami di Stato  
fine primo ciclo di istruzione  
- a.s.2020/21 -**

## **ART.1** **FINALITA' E DEFINIZIONE**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.



## Art. 2 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

**Ammissione:** in sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all'esame se:

- 1) hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- 2) non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (ai sensi dell'articolo 4 del DPR 249/1998).

Lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito di ammissione.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

**Non ammissione:** in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe con adeguata motivazione.



## Art. 2

### SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.



## Art. 2

### SVOLGIMENTO DELL'ESAME

**Alunni con disabilità:** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato

**Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento:** l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato

**Alunni con altri bisogni educativi speciali** (non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma formalmente individuati dal Consiglio di classe): non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già contemplati nel PDP per le prove di valutazione orali in corso d'anno.



### Art. 3

## LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

### TEMPISTICA:

- l'elaborato dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio entro il 7 maggio 2021;
- sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

### TEMATICA:

sarà individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.



### Art. 3

## LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

#### **FORMA:**

l'elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa concettuale, video, produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale (per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale).

#### **DISCIPLINE COINVOLTE:**

potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti seguiranno i propri alunni lungo tutte le fasi di realizzazione degli elaborati assegnati.



**Art. 4**  
**MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE**

**Criteri di valutazione della prova:** la commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2.

**Valutazione finale:** La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2.




## Art. 4 MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

**Diploma conclusivo:** conseguito dagli alunni che riporteranno una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

**Esito:** con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.





**Art. 5**  
**ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI**  
**PRIVATISTI**

**Stesse modalità di svolgimento dell'esame dei candidati interni e stesse tempistiche dei candidati interni per l'assegnazione e la riconsegna dell'elaborato, individuato dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo da lui presentato.**



## Art. 6 PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione NON rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.

Per gli alunni privatisti detta certificazione NON è prevista.

